ORDINAMENTO DEI CONSORZI AGRARI E DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI

Art. 22 (Allegato 2 Statuto Federazione italiana consorzi agrari)

Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione della Federazione italiana dei consorzi agrari e' composto di ventuno membri, dei quali:

a) diciotto eletti dall'assemblea dei soci tra i presidenti dei Consorzi soci e le persone designate come mandatarie da ciascun Consorzio fra i propri soci, spettando due terzi dei posti alla maggioranza e un terzo alla minoranza;

b) uno in rappresentanza del personale dirigente della Federazione;

c) uno in rappresentanza delle altre categorie del personale;

d) uno in rappresentanza dei direttori dei Consorzi agrari. La votazione avra' luogo esclusivamente a schede seguente. I soci potranno votare per un numero di consiglieri non superiore a dodici: riusciranno eletti i candidati, che riporteranno il maggior numero di voti. I rappresentanti delle ITe categorie del personale saranno eletti a schede segrete dagli appartenenti alle categorie i quali potranno votare presso gli uffici cui sono addetti: e modalita', di tale votazione saranno determinate con provvedimento del Ministro per l'agricoltura. I Consiglieri di amministrazione durano in carica tre anni, a prescindere dalle mutazioni eventuali che avvenissero nella loro posizione nel Consorzio che rappresentano e sono rieleggibili sempreche' rappresentino ancora il Consorzio. Essi sono dispensati dal prestare cauzione. In caso di vacanza di posti nel Consiglio di amministrazione per cessazione dalla carica di uno qualunque dei membri eletti dall'assemblea, il Consiglio di amministrazione provvedera' alla sostituzione fino alla prossima assemblea, ove i membri cessati dalla carica contemporaneamente non superino il numero di otto. In caso diverso la sostituzione sara', fatta da un'assemblea straordinaria che dovra' convocarsi appositamente. In caso di cessazione per qualsiasi motivo del consigliere rappresentante il personale dirigente oppure del consigliere rappresentante le altre categorie del personale e di quello rappresentante i direttori dei Consorzi agrari il Ministro per l'agricoltura determinera' le norme per la sostituzione. I nuovi eletti (tanto dalle assemblee della Federazione che dalle assemblee dipendenti)

assumeranno in anzianita' dei consiglieri da essi sostituiti. I membri eletti dal Consiglio, in sostituzione di quelli cessati durante l'esercizio sociale, dureranno in carica fino alla prossima assemblea.

Versione in vigore dal 31 ottobre 1948, non più in vigore dal 12 novembre 1999 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari
Estremi	Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235
Partizione	Allegato 2 Statuto Federazione italiana consorzi agrari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1948

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-1235-1948/allegato-2-statuto-federazione-italiana-consorzi-agrari-art-22/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it